



COMUNE DI CAROVIGNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



Sommario

Articolo 1 <i>Oggetto e scopo del Regolamento</i>	4
Articolo 2 <i>Istituzione della TARI</i>	4
Articolo 3 <i>Presupposto della TARI</i>	4
Articolo 4 <i>Soggetto attivo del tributo</i>	5
Articolo 5 <i>Soggetto passivo del tributo</i>	5
Articolo 6 <i>Locali e aree scoperte soggette al tributo</i>	6
Articolo 7 <i>Locali e aree scoperte non soggette al tributo</i>	6
Articolo 8 <i>Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge</i>	7
Articolo 9 <i>Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche</i>	8
Articolo 10 <i>Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>	9
Articolo 11 <i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	10
Articolo 12 <i>Determinazione della superficie tassabile</i>	10
Articolo 13 <i>Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali</i>	11
Articolo 14 <i>Determinazione e approvazione delle tariffe</i>	12
Articolo 15 <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	12
Articolo 16 <i>Piano Finanziario</i>	13
Articolo 17 <i>Articolazione delle tariffe</i>	14
Articolo 18 <i>Periodo di applicazione del tributo</i>	15
Articolo 19 <i>Tariffe per le utenze domestiche</i>	15
Articolo 20 <i>Occupanti le utenze domestiche</i>	15
Articolo 21 <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	16
Articolo 22 <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	17
Articolo 23 <i>Obbligazione tributaria</i>	17
Articolo 24 <i>Tariffa giornaliera</i>	18
Articolo 25 <i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	18
Articolo 26 <i>Riduzione per compostaggio domestico</i>	19



Articolo 27 <i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	19
Articolo 28 <i>Cumulo di riduzioni</i>	21
Articolo 29 <i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	21
Articolo 30 <i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>.....	22
Articolo 31 <i>Versamenti</i>	24
Articolo 32 <i>Funzionario Responsabile</i>	25
Articolo 33 <i>Accertamento</i>	25
Articolo 34 <i>Riscossione coattiva</i>	26
Articolo 35 <i>Sanzioni ed interessi</i>	26
Articolo 36 <i>Rimborsi</i>	27
Articolo 37 <i>Contenzioso</i>	27
Articolo 38 <i>Disposizioni finali</i>	27
ALLEGATO A	28
ALLEGATO B.....	31



Articolo 1 ***Oggetto e scopo del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Carovigno della disciplina relativa all'imposta unica comunale, denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, denominata TARI.

2. La TARI di cui al presente Regolamento ha natura tributaria con determinazione della tariffa secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato). Non si intendono pertanto attivare né la tariffa con natura corrispettiva, né alcuno dei metodi alternativi di commisurazione della tariffa previsti all'articolo 1, commi 668 e 652 della Legge n. 147/2013.

3. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel competente regolamento comunale, nel contratto e nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché le determinazioni del competente ARO (area di raccolta ottimale).

6. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TUA ovvero Testo Unico Ambiente).

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 ***Istituzione della TARI***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3 ***Presupposto della TARI***

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi



uso predisposti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6, anche se di fatto non utilizzati.

2. Non si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani le fattispecie di cui ai successivi articoli 7 e 8.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:

a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi sull'immobile;

b. detenzione, l'utilizzo a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

5. Per residenza si intende quella risultante dai registri anagrafici.

6. Si intendono per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; mentre per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

7. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (allegato B).

8. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Comunque, sono soggetti al tributo tutti i locali o immobili che anche privi di servizi di rete innanzi indicati, sono utilizzati di fatto come deposito in genere o ricovero di mezzi o automezzi.

Articolo 4

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5

Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i



residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto, in deroga al comma 1, esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi.

6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6

Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei singoli locali.

Articolo 7

Locali e aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di



esempio, **parcheggi scoperti**, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini, fatta eccezione di quelle al comma 6 dell'art. 5 del presente regolamento, non detenute ed occupate in via esclusiva;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- superfici **coperte** di altezza inferiore a 150 centimetri;
- locali di tipo abitativo (categoria A, escluso A10) privi di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, danneggiati, non agibili, purché di fatto non utilizzati e purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Articolo 8

Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge

1. Con espresso rinvio a quanto disposto all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies, del TUA, sono esclusi dai rifiuti urbani e non concorrono al calcolo del costo del servizio, come quota fissa e variabile, i rifiuti della produzione dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione.

2. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE non sono rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Rientrano, invece, nella disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole per connessione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agriturismi e agro-industriali, per natura e tipologia corrispondenti a quelli di cui all'Allegato L-quater del TUA.

3. Resta ferma la possibilità, per le utenze del comma precedente, che svolgono attività simili a quelle riportate nell'allegato L-quinqies del TUA, anche simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, ovvero che producono i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del TUA, di concordare con il gestore della raccolta modalità di adesione su base volontaria al servizio pubblico di raccolta.

4. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota 10249 del 2 febbraio 2020, sono da considerare rifiuti urbani prodotti in ambito domestico le macerie di demolizione, purché di piccole quantità e relative ad interventi diretti effettuati in economia, senza l'intervento di operatori economici esterni. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.



Articolo 9

Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del TUA, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa, in applicazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 238/2009 diretta a chiarire che la quota fissa serve e coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico.

2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.

3. La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno per poter produrre effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a **due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza salve accogliimento del Comune di Carovigno. Al termine dei **due anni**, in mancanza di comunicazione dell'utente di voler tornare ad avvalersi del servizio pubblico, la scelta dell'operatore privato rimane confermata per un ulteriore periodo di cinque anni e così via. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione su richiesta dell'Ufficio.

4. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

5. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.

6. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a **due anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).



Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo formalmente tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, con effetti a decorrere dal bimestre successivo alla comunicazione. Viene in ogni caso fatta salva ogni specifica pattuizione sottoscritta col soggetto Gestore nel caso di anticipato rientro del conferimento nel servizio pubblico, da comunicare a mezzo Pec al Comune.

9. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente **la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.**

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Comune può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

11. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

13. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Articolo 10

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

<i>Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	<i>Riduzione della quota variabile del tributo</i>
<i>Fino a 2 kg/mq</i>	<i>10%</i>
<i>Da 2 kg/mq a 5 kg/mq</i>	<i>20%</i>
<i>Da 5 kg/mq a 10 kg/mq</i>	<i>30%</i>



3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente al Comune, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, apposta **documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento.**
4. La tassa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al riciclo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione con le somme dovute per l'anno successivo.

Articolo 11

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 12

Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune possiede già i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, anche nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013.
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune non possiede ancora i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, nonché per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili



di produrre rifiuti urbani.

3. La superficie calpestable di cui al comma precedente, è determinata secondo i seguenti criteri:

a) computo di tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti nonché di tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale;

b) misurazione al netto degli ingombri dei muri perimetrali nonché di quelli dei muri divisorii interni con riferimento ai locali, ovvero al netto degli ingombri di eventuali muri perimetrali nonché di eventuali costruzioni in esse comprese con riferimento alle aree scoperte, sulla base della planimetria catastale o, in mancanza, di una planimetria conforme allo stato dei luoghi sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;

c) esclusione dal computo delle superfici dei locali aventi un'altezza non superiore a cm 150 (centocinquanta);

d) computo dei vani scala di uso esclusivo una sola volta in pianta; e arrotondamento della superficie complessiva al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, ovvero al metro quadro inferiore nel caso contrario.

4. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatta salva la facoltà dell'ufficio di procedere ad adeguamenti di superficie secondo quanto disposto dal presente articolo.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo **articolo 13**.

Articolo 13

Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche che non sono simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del TUA.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo dell'attività e la sua classificazione (industriale artigianale commerciale di servizio ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali pericolosi sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- comunicare entro il **31 gennaio** dell'anno successivo alla presentazione della denuncia originaria o di variazione i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di materie prime di cui al successivo comma 6.



6. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene, altresì, conto della parte di area dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini (aree coperte o scoperte) sede di stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo, e collegati funzionalmente al reparto produttivo. In tal caso la superficie del magazzino escluso dovrà risultare proporzionale all'esigenza del ciclo produttivo (mediante apposita dichiarazione fatta pervenire da parte del contribuente medesimo, anche in forma di autocertificazione) e dovrà trovarsi nel medesimo compendio rispetto all'area di produzione.
7. Resta fermo l'assoggettamento a Tari ordinaria delle superfici dei magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita e/o alla distribuzione di prodotti finiti, i magazzini di materie prime e merci da utilizzarsi in un diverso ciclo produttivo (ad es. destinati ad altra impresa e/o altro stabilimento della medesima impresa), i magazzini utilizzati per attività diverse (ad es. esposizione e/o vendita), così come resta fermo l'assoggettamento dei depositi di prodotti finiti.

Articolo 14

Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine il termine **previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e successive integrazioni**. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 15

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di



gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), sostituita dalla deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.

Articolo 16 ***Piano Finanziario***

1. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, **sostituita dalla deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità**.

2. Il piano economico finanziario è composto da:

- a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
- b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

3. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;

4. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.



Articolo 17 ***Articolazione delle tariffe***

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare **entro il termine il termine previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e successive integrazioni.**

4. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ed a una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

9. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

10. Nell'ipotesi in cui il Comune o il competente ARO non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

11. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o il competente ARO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'Autorità di sub ATO (o ARO) dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.



Articolo 18

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, **come meglio indicato al successivo articolo 30.**

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19

Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superfici e paramtrate al numero degli occupanti ($Ka(n)$), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$), secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Le tariffe dei locali accessori e pertinenziali di immobili ad uso abitativo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del MEF n. 1/DF (prot. N.41836/2017);

Articolo 20

Occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la



loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o attività di studio prestata all'estero o ad una distanza tale da non consentire il rientro nella casa di residenza, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per un numero di componenti convenzionale pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

10. Dal 1 gennaio 2015 sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito, l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), ha ridotto la TARI al 33,33%.

Articolo 21

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta ($Kc(ap)$), calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta ($Kd(ap)$), calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



4. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $k_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Articolo 22

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Alla luce della sentenza di Corte di Cassazione n. 16972/2015 e delle successive indicazioni dell'IFEL, le la classificazione delle attività di Case Vacanze, B&B, presenti sul territorio comunale, devono essere considerate e tariffate per la reale capacità di produrre rifiuti.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 23

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria, **coincidente con l'attivazione del servizio**, decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo, **come meglio specificato al successivo articolo 29**. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro **la scadenza indicata al successivo articolo 30**.

3. **Alle dichiarazioni presentate in ritardo, si applicano gli effetti indicati nel successivo articolo 30.**



Articolo 24 ***Tariffa giornaliera***

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù pubblica, compresi gli utenti assegnatari di posteggio fisso nei mercati o lungo le strade, la Tariffa rifiuti è applicata in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss. della L. 160/2019.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. Nel caso di durata superiore, si applica la tariffa annuale del tributo, secondo le disposizioni generali.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A al presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, secondo quanto stabilito dall'allegato L-quinquies, T.U.A.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Canone Unico **di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.

6. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

Articolo 25

Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso **non** continuativo ma ricorrente è ridotta, per la sola quota variabile, nella misura del 25%, a condizione che venga presentata, per anno solare, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Per le utenze non domestiche classificate nella categoria di "Stabilimento balneare e Campeggio", adibiti ad uso stagionale, il tributo è dovuto per il solo periodo di esercizio dell'attività, a condizione che:

- l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- venga presentata segnalazione certificata di inizio attività;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza stagionale o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa



decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. Con la delibera di determinazione delle tariffe possono essere stabilite percentuali di riduzione inferiori a quelle massime di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per la “Lega Navale Italiana”, essendo un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, la tariffa del tributo è ridotta nella misura del 50%.

Articolo 26

Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze ubicate in zona agricola e comunque al di fuori del centro abitato che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione pari al 20%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti. La stessa riduzione del 20% si applica, su richiesta del contribuente e successiva verifica di controllo con l’ufficio ambiente, per le utenze ubicate in aree ove il servizio di raccolta del rifiuto organico non è effettuato con la stessa frequenza e capillarità della zona urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune o il competente ARO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 27

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Anche in occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, complessivamente o specificamente individuate per categoria o per tipologia o per rinvio a disposizioni di legge o di Autorità, a condizione del corrispondente stanziamento Statale, Regionale o di altri Enti o Autorità.

2. In occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre che il beneficio venga finanziato con risorse proprie o con risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione, dagli altri Enti o Autorità, senza ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea dei contribuenti.

3. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, in tutti gli altri casi, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, se non espressamente indicata la relativa fonte di finanziamento, rimangono a carico degli altri contribuenti, mediante inserimento tra i costi nella determinazione delle tariffe e conseguente imputazione a tutti gli utenti soggetti alla tariffa, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge



27/12/2013, n. 147 a meno che non ne venga disposta la copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

4. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. In tutti le ipotesi sopra riportate, la delibera di approvazione della tariffa stabilisce le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, tenendo anche conto delle capacità organizzative dell'Ente e dell'ufficio che dovrà gestire tali procedure. A tal fine, agli utenti può essere richiesto anche di autodichiarare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio. Il controllo delle autodichiarazioni può essere effettuato successivamente e a campione, con recupero della tariffa non corrisposta e delle sanzioni, in ipotesi di rilevata inesistenza dei presupposti e delle condizioni di volta in volta stabilite per l'accesso al beneficio, ferme restando le altre conseguenze di legge relative alle false dichiarazioni e/o attestazioni.

6. La riduzione potrà essere disposta a favore di tutte le utenze ovvero di alcune categorie, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

7. In caso di situazioni straordinarie, connesse anche ad emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali o imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono anche sul normale andamento delle attività economiche e della vita familiare e professionale della cittadinanza e degli utenti, per la generalità o per categorie determinate, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini, anche con abbuono delle sanzioni e degli interessi, circa gli adempimenti e i pagamenti concernenti la tariffa, a favore degli utenti interessati dagli eventi e dalle situazioni descritte.

8. Per l'esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, anche se non direttamente derivanti da provvedimenti di autorità ma conseguenti comunque all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia Covid-19 sarà ridotta per la sola parte variabile di una percentuale stabilita con delibera di Consiglio. La riduzione può essere estesa anche alle utenze pur non direttamente gravate da obbligo di chiusura che hanno subito il calo del fatturato a causa delle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, anche per limitazioni alla circolazione o agli spostamenti delle persone, con conseguente diminuzione della produzione dei rifiuti, come ad esempio gli alberghi e le strutture ricettive, i distributori di carburante.

9. Per le utenze domestiche, le agevolazioni possono conseguire anche a stanziamenti disposti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità per finalità di sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni o utenze.

10. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.

11. Il costo delle misure di agevolazione rimborsato dal Comune al Gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.

12. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che



ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

Articolo 28 ***Cumulo di riduzioni***

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire solo di quella ad esso più favorevole.

Articolo 29 ***Dichiarazione di inizio occupazione***

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del precedente comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio Tributi del Comune entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso oppure deve essere presentata dall'utente all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di



numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) Numero degli occupanti;

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 30

Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio Tributi del Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante



sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

3. L'ufficio Tributi del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.



Articolo 31 ***Versamenti***

1. La Tari viene riscossa direttamente dal Comune, che provvede ad inviare al contribuente i modelli di pagamento preventivamente compilati. **In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.**

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate da definirsi annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale, **nel rispetto dell' articolo 26 della delibera 15/2022/R/RIF dell'autorità (ARERA).**

4. Le rate possono essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di cambiamenti normativi od esigenze debitamente motivate.

5. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici/00).

8. Gli avvisi di pagamento di cui al precedente comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000 € (diecimila);

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;



h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Articolo 32 ***Funzionario Responsabile***

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 33 ***Accertamento***

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica.

6. L'avviso di accertamento esecutivo, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma



autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento esecutivo sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 34 ***Riscossione coattiva***

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 35 ***Sanzioni ed interessi***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 33 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36 ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 35, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31, comma 7, del presente regolamento.

4. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

Articolo 37 ***Contenzioso***

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 38 ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.



4. Il presente Regolamento entra in vigore dal **1 gennaio 2023**.

ALLEGATO A

Classificazione dei rifiuti (alla data del 10 giugno 2021)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUA ovvero Testo Unico Ambiente), cui espressamente si rinvia, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del TUA;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del TUA;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.



4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del TUA).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del TUA, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del TUA, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del TUA, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del TUA, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del TUA, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del TUA, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del TUA, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del TUA, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del TUA, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad



uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del TUA, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del TUA, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del TUA, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del TUA, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del TUA, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del TUA, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del TUA, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del TUA, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.